

61977J0106

Link permanente (per i bookmark)	Dati complementari: <input type="checkbox"/> Lingue e formati disponibili <input checked="" type="checkbox"/> Testo	<input type="button" value="GO"/>
< Nota bibliografica 1 di 2 >		
<p>Titolo e riferimento</p> <p>Sentenza della Corte del 9 marzo 1978.</p> <p>Amministrazione delle finanze dello Stato contro SpA Simmenthal.</p> <p>Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura di Susa - Italia.</p> <p>Disapplicazione da parte del giudice nazionale di una legge in contrasto col diritto comunitario.</p> <p>Causa 106/77.</p> <p><i>raccolta della giurisprudenza 1978 pagina 00629</i> <i>edizione speciale greca pagina 00239</i> <i>edizione speciale portoghese pagina 00243</i> <i>edizione speciale spagnola pagina 00223</i> <i>edizione speciale svedese pagina 00075</i> <i>edizione speciale finlandese pagina 00073</i></p> <p>Testo</p> <p>html</p> <p>Lingua facente fede</p> <p>▶ italiano</p> <p>Date</p> <p>del documento: 09/03/1978 della domanda: 29/08/1977</p> <p>Classificazione</p> <p>▶ Codice repertorio giurisprudenza: B-19.04.01.03 Comunità economica europea / Comunità europea / Contenzioso / Rinvio pregiudiziale / Rinvio alla Corte / Carattere esclusivo della competenza del giudice nazionale in materia di rinvio A-03.01 L'ordinamento giuridico comunitario / Diritto comunitario e diritto interno / Effetto diretto, preminenza e applicazione uniforme del diritto comunitario A-03.01 L'ordinamento giuridico comunitario / Diritto comunitario e diritto interno / Effetto diretto, preminenza e applicazione uniforme del diritto comunitario A-03.01 L'ordinamento giuridico comunitario / Diritto comunitario e diritto interno / Effetto diretto, preminenza e applicazione uniforme del diritto comunitario</p> <p>▶ Argomento: agricoltura, legislazione veterinaria, carni bovine</p> <p>Altre informazioni</p> <p>▶ Autore: Corte di giustizia delle Comunità europee</p> <p>▶ Forma: sentenza</p>		

Procedimento

- ▶ **Tipo di procedimento:**
Domanda pregiudiziale
- ▶ **Osservazioni:**
Commissione, Italia, Stati membri, Istituzioni
- ▶ **Nazionalità delle parti:**
Italia
- ▶ **Giudice relatore:**
Pescatore
- ▶ **Avvocato generale:**
Reischl
- ▶ **Giudice a quo:**
 - *A9* Pretura di Susa, ordinanza del 28/07/1977 (RG 82/77)
 - Giustizia civile 1977 I p.1879 + p.1887-1889
 - Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1978 p.151-153
 - Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.319-321
 - Catalano, Nicola: Ancora del rapporto tra ordinamento comunitario ed ordinamento nazionale, Giustizia civile 1977 I p.1879-1889
 - *P1* Pretura di Susa, sentenza del 03/10/1978 (32 - RG 82/77)
 - Il Foro italiano 1979 I Col.560-563
 - Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1979 p.533-538

Dottrina

- ▶ **Dottrina relativa alla sentenza:**
 - Berri, Mario: Brevi riflessioni sulla "lezione" della Corte comunitaria, Giurisprudenza italiana 1978 I Col.1153-1156
 - Goffin, Léon: De la prééminence absolue du droit communautaire européen sur le droit national des Etats membres (A propos de l'arrêt Simmenthal du 9 mars 1978), Journal des tribunaux 1978 p.392-393
 - Usher, John: The Primacy of Community Law, European Law Review 1978 p.214-217
 - Boulouis, Jean: L'actualité juridique ; droit administratif 1978 p.324-327
 - Riccioli, Francesco D.: Preoccupanti contrasti tra Corte comunitaria e Corte Costituzionale, Il Foro italiano 1978 IV Col.204-207
 - Catalano, Nicola: I mezzi per assicurare la prevalenza dell'ordinamento comunitario sull'ordinamento interno, Giustizia civile 1978 I p.816-821
 - Barav, Ami: Les effets du droit communautaire directement applicable, Cahiers de droit européen 1978 p.265-286
 - Ganshof van der Meersch, W.J.: L'arrêt du 9 mars 1978 de la Cour de justice des Communautés européennes et la règle de l'application directe du droit communautaire dans le droit interne des Etats membres, Revue de droit international et de droit comparé 1978 p.24-39
 - Dauses, Manfred A.: Juristenzeitung 1978 p.512-513
 - Franchini, Ada: Il diritto comunitario tra Corte di giustizia e Corte Costituzionale, Giustizia civile 1978 IV p.116-125
 - Marzano, Arturo: Sui rimedi consentiti dall'ordinamento nazionale per la eliminazione del contrasto con la normativa comunitaria di successive ed incompatibili disposizioni di diritto interno, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 1978 I Sez.II p.179-187
 - Migliazza, Alessandro: Il giudizio di legittimità costituzionale e la Corte di giustizia delle Comunità europee, Rivista di diritto processuale 1978 p.328-343
 - Capelli, Fausto: Conflitto fra Corte di giustizia di Lussemburgo e Corte costituzionale italiana, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1978 p.289-294
 - Van Dijk, P.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1978 p.647-652
 - Mosconi, Franco: Contrasto tra norma comunitaria e norma interna posteriore: possibili sviluppi dopo la sentenza 106/77 della Corte di giustizia, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1978 p.515-520
 - Paone, Pasquale: Primato del diritto comunitario e disapplicazione del diritto degli Stati membri, Rivista di diritto internazionale 1978 p.429-468
 - Barile, Paolo: Un impatto tra il diritto comunitario e la Costituzione italiana, Giurisprudenza costituzionale 1978 I p.641-653
 - Condorelli, Luigi: Il caso Simmenthal e il primato del diritto comunitario: due corti a confronto, Giurisprudenza costituzionale 1978 I p.669-676
 - Carbone, Sergio M. ; Sorrentino, Federico: Corte di giustizia o corte federale delle Comunità

- europee?, *Giurisprudenza costituzionale* 1978 I p.654-668
- Pau, Giovanni: Sui limiti di rilevanza del diritto comunitario nel sistema giuridico italiano, *Rivista di diritto internazionale* 1978 p.277-284
- March Hunnings, Neville: Rival Constitutional Courts: A Comment on Case 106/77, *Common Market Law Review* 1978 p.483-487
- Carreau, Dominique: Droit communautaire et droits nationaux : concurrence ou primauté ? La contribution de l'arrêt Simmenthal, *Revue trimestrielle de droit européen* 1978 p.381-418
- Monaco, Riccardo: Sulla recente giurisprudenza costituzionale e comunitaria in tema di rapporti fra diritto comunitario e diritto interno, *Rivista di diritto europeo* 1978 p.287-298
- Sperduti, Giuseppe: Diritto comunitario e diritto interno nella giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana e della Corte di giustizia delle Comunità europee: un dissidio da sanare, *Giurisprudenza costituzionale* 1978 I p.791-819
- Gori, Paolo: Preminenza e immediata applicazione del diritto comunitario "per forza propria", *Rivista di diritto civile* 1978 II p.681-696
- Barile, Paolo: Un impatto tra il diritto comunitario e la Costituzione italiana, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.59-74
- Berri, Mario: Necessità di comporre l'attuale contrasto tra Corte costituzionale e Corte di giustizia delle Comunità europee, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.75-81
- Capelli, Fausto: Conflitto fra Corte di giustizia di Lussemburgo e Corte costituzionale italiana, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.83-88
- Capurso, Marcello: Un conflitto inevitabile: rimedi possibili, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.89-96
- Carbone, Sergio M. ; Sorrentino, Federico: Corte di giustizia o corte federale delle Comunità europee?, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.97-114
- Catalano, Nicola: In ordine al problema del conflitto fra norma comunitaria e legge nazionale posteriore, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.115-124
- Condorelli, Luigi: Il caso Simmenthal e il primato del diritto comunitario: due corti a confronto, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.125-134
- Gemma, Gladio: Incostituzionalità o disapplicazione di leggi italiane contrastanti con norme comunitarie?, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.135-144
- Luzzatto, Riccardo: Illegittimità costituzionale o illegittimità "comunitaria" di leggi interne?, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.145-155
- Maltese, Domenico: "Prevalenza" della norma comunitaria e giudizio sulla costituzionalità delle leggi interne, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.157-169
- Martino, Carlo: Sul conflitto fra normativa comunitaria e normativa interna posteriore, dopo la sentenza 9 marzo 1978 (n° 106/77) della Corte di giustizia delle Comunità europee, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.171-176
- Migliazza, Alessandro: Conflitto fra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia delle Comunità europee e possibilità di soluzione, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.177-187
- Monaco, Riccardo: Orientamenti sull'adempimento degli obblighi normativi comunitari, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.189-197
- Mosconi, Franco: Il contrasto tra una norma di diritto comunitario ed una, posteriore, di diritto interno: possibili sviluppi dopo la sentenza 106/77 della Corte di giustizia delle Comunità europee, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.199-205
- Motzo, Giovanni: Un conflitto tra primazie in posizione, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.207-217
- Panebianco, Massimo: Sovranità limitata e sovranità riservata, "favor" comunitario e controlli giurisdizionali, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.219-231
- Paone, Pasquale: Sulla disapplicazione della norma nazionale contraria al diritto comunitario, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.233-239
- Pau, Giovanni: Sui limiti di rilevanza del diritto comunitario nel sistema giuridico italiano, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.241-249
- Pocar, Fausto: E' sempre necessaria la dichiarazione di incostituzionalità della norma interna contrastante con quella comunitaria?, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.251-254
- Sperduti, Giuseppe: Diritto comunitario e diritto interno nella giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana e della Corte di giustizia delle Comunità europee: un dissidio da sanare, *Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani* (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.255-290
- Telchini, Italo: Il dialogo continua: a proposito del conflitto giurisprudenziale tra la Corte

costituzionale italiana e la Corte di giustizia delle Comunità europee, Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.291-299

Tosato, Gian Luigi: Il caso Simmenthal: il conflitto tra la Corte comunitaria e la Corte costituzionale è davvero preoccupante?, Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.301-312

Udina, Manlio: Commento alla sentenza 9 marzo 1978 della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa 106/77, Il primato del diritto comunitario e i giudici italiani (Ed. Franco Angeli - Milano) 1978 p.313-315

X: Conflit entre les normes communautaires et les règles constitutionnelles nationales, Le Quotidien juridique 1979 n° 25 p.3-10

Freestone, David: The Supremacy of Community Law in National Courts, The Modern Law Review 1979 p.220-223

Costato, Luigi: Corte di giustizia, Corte Costituzionale ed efficacia in Italia del diritto comunitario, Rivista di diritto agrario 1979 II p.3-21

Sperduti, Giuseppe: La prevalenza, in caso di conflitto, della normativa comunitaria sulla legislazione nazionale, Rivista trimestrale di diritto pubblico 1979 p.3-24

Ipsen, Hans Peter: Die Rolle des Prozeßrichters in der Vorrang-Frage. Zur Bedeutung des II. Simmenthal-Urteils (Rs. 106/77) des Europäischen Gerichtshofs, Europarecht 1979 p.223-238

Sperduti, Giuseppe: Corte Costituzionale e Corte comunitaria: un dissidio senza reale fondamento in diritto, La Comunità Internazionale 1979 p.5-11

V.C. ; R.K.: Journal du droit international 1979 p.936-942

Hood Phillips, O.: Has the "Incoming Tide" Reached the Palace of Westminster?, The Law Quarterly Review 1979 p.167-171

Capelli, Fausto: Conflitto fra Corte di giustizia di Lussemburgo e Corte costituzionale italiana, Scritti di diritto comunitario 1979 Vol. I p.141-146

Harris, Alan W.: The Primacy of European Community Law, Texas International Law Journal 1980 p.139-161

Emmerich, Volker: Juristische Schulung 1980 p.140-141

Kalogeropoulos, Andreas P.: Elliniki Epitheorisi Evropaïkou Dikaiou 1981 p.342-350

Droesse, Gerd: Das Simmenthal II-Urteil des EuGH in der italienischen Rechtsprechung und Literatur, Europarecht 1983 p.272-283

Barav, Ami: Cour constitutionnelle italienne et droit communautaire : le fantôme de Simmenthal, Revue trimestrielle de droit européen 1985 p.313-341

Barav, Ami: Cour constitutionnelle italienne et droit communautaire : le fantôme de Simmenthal, Rivista di diritto civile 1985 II p.321-352

Van Dijk, P.: Annotaties Hof van Justitie EG (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle) 1995 p.369-373

Diekmann, Thomas J. ; Schulenburg, Margret: Europarecht als vorrangiger Prüfungsmaßstab im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, Neue Zeitschrift für Sozialrecht 2003 p.518-520

Koniewicz, Tomasz; Tadeusz: Skutki niezgodności prawa krajowego ze wspólnotowym. Niestosowanie normy czy uznanie jej za nieistniejącą?, Palestra: Pismo Adwokatury Polskiej 2004 Vol.1-2 p.176-179

Mazák, Ján; Jánošíková, Martina: Rozsudok "Simmenthal", Vyber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 2005 p.35-37

Relazioni tra i documenti

- ▶ **Trattato:**
Comunità economica europea
- ▶ **Pronunce che interessano gli atti:**
Interpreta [11957E177](#)
Interpreta [11957E189](#)
- ▶ **Atti citati nella giurisprudenza:**
[11957E189](#): N 1 7 22 23 24

[31968R0805](#): N 2

[61976J0035](#): N 3

[11957E177](#): N 10 19
- ▶ **Seleziona l'insieme dei documenti che citano il presente documento**

Testo

Doppia visualizzazione: [DA](#) [DE](#) [EN](#) [FI](#) [FR](#) [IT](#) [NL](#) [SV](#)

**Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo**

Parole chiave

1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - ADIZIONE DELLA CORTE - PRESUPPOSTI DELLA SUA CESSAZIONE

(TRATTATO CEE , ART . 177)

2 . DIRITTO COMUNITARIO - APPLICABILITA DIRETTA - NOZIONE - CONSEGUENZE PER IL GIUDICE NAZIONALE

(TRATTATO CEE , ART . 189)

3 . DIRITTO COMUNITARIO - PREMINENZA - DIRITTO NAZIONALE CONTRASTANTE - INAPPLICABILITA IPSO JURE DELLE NORME VIGENTI - OSTACOLO PER LA VALIDA FORMAZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO

4 . DIRITTO COMUNITARIO - DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE APPLICABILI - CONFLITTO FRA IL DIRITTO COMUNITARIO ED UNA LEGGE POSTERIORE - OBBLIGHI E POTERI DEL GIUDICE NAZIONALE - DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA NAZIONALE POSTERIORE - INCOMPATIBILITA COL TRATTATO DI QUALSIASI PRASSI COSTITUZIONALE CHE RISERVI LA SOLUZIONE DEL CONFLITTO AD UN ' AUTORITA DIVERSA DAL GIUDICE ADITO

Massima

1 . LA CORTE SI CONSIDERA INVESTITA DI UNA DOMANDA PREGIUDIZIALE , PROPOSTA AI SENSI DELL ' ART . 177 , FINO A QUANDO IL PROVVEDIMENTO DI RINVIO NON SIA STATO REVOCATO DAL GIUDICE A QUO , OVVERO ANNULLATO , IN SEGUITO AD IMPUGNAZIONE , DA UN GIUDICE DI GRADO SUPERIORE .

2 . L ' APPLICABILITA DIRETTA DEL DIRITTO COMUNITARIO SIGNIFICA CHE LE SUE NORME DEVONO ESPLICARE PIENAMENTE I LORO EFFETTI , IN MANIERA UNIFORME IN TUTTI GLI STATI MEMBRI , A PARTIRE DALLA LORO ENTRATA IN VIGORE E PER TUTTA LA DURATA DELLA LORO VALIDITA . LE DISPOSIZIONI DIRETTAMENTE APPLICABILI SONO UNA FONTE IMMEDIATA DI DIRITTI E DI OBBLIGHI PER TUTTI COLORO CH ' ESSE RIGUARDANO , SIANO QUESTI GLI STATI MEMBRI OVVERO I SINGOLI , SOGGETTI DI RAPPORTI GIURIDICI DISCIPLINATI DAL DIRITTO COMUNITARIO . QUESTO EFFETTO RIGUARDA ANCHE TUTTI I GIUDICI CHE , ADITI NELL ' AMBITO DELLA LORO COMPETENZA , HANNO IL COMPITO , IN QUANTO ORGANI DI UNO STATO MEMBRO , DI TUTELARE I DIRITTI ATTRIBUITI AI SINGOLI DAL DIRITTO COMUNITARIO .

3 . IN FORZA DEL PRINCIPIO DELLA PREMINENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO , LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E GLI ATTI DELLE ISTITUZIONI , QUALORA SIANO DIRETTAMENTE APPLICABILI , HANNO L ' EFFETTO , NEI LORO RAPPORTI COL DIRITTO INTERNO DEGLI STATI MEMBRI , NON SOLO DI RENDERE ' IPSO JURE ' INAPPLICABILE , PER IL FATTO STESSO DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE , QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE PREESISTENTE , MA ANCHE - IN QUANTO DETTE DISPOSIZIONI E DETTI ATTI FANNO PARTE INTEGRANTE , CON RANGO SUPERIORE RISPETTO ALLE NORME INTERNE , DELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO VIGENTE NEL TERRITORIO DEI SINGOLI STATI MEMBRI - DI IMPEDIRE LA VALIDA FORMAZIONE DI NUOVI ATTI LEGISLATIVI NAZIONALI , NELLA MISURA IN CUI QUESTI FOSSERO INCOMPATIBILI CON NORME COMUNITARIE .

IL RICONOSCERE UNA QUALSIASI EFFICACIA GIURIDICA AD ATTI LEGISLATIVI NAZIONALI CHE INVADANO LA SFERA NELLA QUALE SI ESPLICA IL POTERE LEGISLATIVO DELLA COMUNITA , O ALTRIMENTI INCOMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO , EQUIVARREBBE INFATTI A NEGARE , SOTTO QUESTO ASPETTO , IL CARATTERE REALE D ' IMPEGNI INCONDIZIONATEMENTE ED IRREVOCABILMENTE ASSUNTI , IN FORZA DEL TRATTATO , DAGLI STATI MEMBRI , METTENDO COSI IN PERICOLO LE BASI STESSE DELLA COMUNITA .

4 . IL GIUDICE NAZIONALE , INCARICATO DI APPLICARE , NELL ' AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA , LE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO , HA L ' OBBLIGO DI

GARANTIRE LA PIENA EFFICACIA DI TALI NORME , DISAPPLICANDO ALL ' OCCORRENZA , DI PROPRIA INIZIATIVA , QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , ANCHE POSTERIORE , SENZA DOVERNE CHIEDERE O ATTENDERE LA PREVIA RIMOZIONE IN VIA LEGISLATIVA O MEDIANTE QUALSIASI ALTRO PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE .

Parti

NEL PROCEDIMENTO 106/77 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL PRETORE DI SUSÀ (ITALIA) NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO

E

SPA SIMMENTHAL , CON SEDE IN MONZA ,

Oggetto della causa

DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 189 DEL TRATTATO CEE E , IN PARTICOLARE , SULLE CONSEGUENZE DELL ' EFFICACIA DIRETTA DELLE NORME COMUNITARIE IN CASO DI CONFLITTO CON EVENTUALI DISPOSIZIONI NAZIONALI CON QUESTE CONTRASTANTI ,

Motivazione della sentenza

1CON ORDINANZA 28 LUGLIO 1977 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 29 AGOSTO SUCCESSIVO , IL PRETORE DI SUSÀ HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE AL PRINCIPIO DELLA DIRETTA APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNITARIO , ENUNCIATO NELL ' ART . 189 DEL TRATTATO , AL FINE DI DETERMINARE LE CONSEGUENZE DI TALE PRINCIPIO IN CASO DI CONFLITTO FRA UNA NORMA DI DIRITTO COMUNITARIO ED UNA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA INTERNA POSTERIORE .

2E OPPORTUNO RICORDARE CHE , IN UNA PRECEDENTE FASE DELLA CONTROVERSIA , IL PRETORE AVEVA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE TALUNE QUESTIONI PREGIUDIZIALI INTESA A PERMETTERGLI DI VALUTARE LA COMPATIBILITÀ COL TRATTATO E CON DETERMINATE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - IN PARTICOLARE , COL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 27 GIUGNO 1968 , N . 805 , RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE (GU N . L 148 , PAG . 24) - DI CERTI DIRITTI DI VISITA SANITARIA RISCOSSI SULLE IMPORTAZIONI DI CARNI BOVINE IN FORZA DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE ITALIANE , DIRITTI IL CUI IMPORTO ERA STATO DA ULTIMO FISSATO NELLA TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1970 , N . 1239 (GAZZETTA UFFICIALE N . 26 , DEL 1* FEBBRAIO 1971);

3IN SEGUITO ALLA SOULUZIONE DATA DALLA CORTE A TALI QUESTIONI NELLA SENTENZA 15 DICEMBRE 1976 (CAUSA 35/76 , RACC . PAG . 1871) , IL PRETORE , RITENENDO INCOMPATIBILE LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI CONSIDERATI CON QUANTO DISPOSTO DAL DIRITTO COMUNITARIO , INGIUNGEVA ALL ' AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO DI RIMBORSARE I DIRITTI INDEBITAMENTE PERCEPITI , PIÙ GLI INTERESSI ;

4L ' AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE FACEVA OPPOSIZIONE AL RELATIVO DECRETO INGIUNTIVO ;

5TENENDO CONTO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI DALLE PARTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE , IL PRETORE HA RITENUTO DI TROVARSI DI FRONTE AD UN PROBLEMA DI CONTRASTO FRA CERTE NORME COMUNITARIE ED UNA LEGGE NAZIONALE POSTERIORE (LEGGE N . 1239 DEL 1970);

6EGLI HA RILEVATO CHE , SECONDO LA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA (SENTENZE NN . 232/75 E 205/76 , ORDINANZA N . 206/76) , LA SOLUZIONE DI UN SIFFATTO PROBLEMA IMPLICA LA NECESSITÀ DI RINVIARE ALLA STESSA CORTE COSTITUZIONALE LA QUESTIONE DELL ' ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE CONTROVERSA , CON RIGUARDO ALL ' ART . 11 DELLA COSTITUZIONE ;

7CONSIDERANDO , DA UN LATO , LA BEN CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN TEMA DI EFFICACIA DEL DIRITTO COMUNITARIO NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI E , DALL ' ALTRO , GLI INCONVENIENTI CHE POSSONO DERIVARE DA SITUAZIONI IN CUI IL GIUDICE , INVECE DI DISAPPLICARE DI PROPRIA INIZIATIVA UNA LEGGE CHE OSTA ALLA PIENA EFFICACIA DEL DIRITTO COMUNITARIO , DEBBA SOLLEVARRE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE , IL PRETORE SI E RIVOLTO A QUESTA CORTE PER SOTTOPORLE DUE QUESITI DEL SEGUENTE TENORE :

A) POSTO CHE , AI SENSI DELL ' ART . 189 DEL TRATTATO CEE E DELLA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE , LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE DIRETTAMENTE APPLICABILI DEVONO ESPLICARE , A DISPETTO DI QUALSIVOGLIA NORMA O PRASSI INTERNA DEGLI STATI MEMBRI , PIENA , INTEGRALE ED UNIFORME EFFICACIA NEGLI ORDINAMENTI DI QUESTI ULTIMI , ANCHE AL FINE DELLA GARANZIA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE CREATE IN CAPO AI PRIVATI , SE NE CONSEGUA CHE LA PORTATA DI DETTE NORME VA INTESA NEL SENSO CHE EVENTUALI DISPOSIZIONI NAZIONALI SUCCESSIVE CON ESSE CONTRASTANTI VANNO IMMEDIATAMENTE DISAPPLICATE SENZA CHE SI DEBBA ATTENDERE LA LORO RIMOZIONE AD OPERA DELLO STESSO LEGISLATORE NAZIONALE (ABROGAZIONE) O DI ALTRI ORGANI COSTITUZIONALI (DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA) , SPECIE OVE SI CONSIDERI , RISPETTO A QUESTA SECONDA IPOTESI , CHE FINO A DETTA DICHIARAZIONE , PERMANENDO LA PIENA EFFICACIA DELLA LEGGE NAZIONALE , RISULTA IMPEDITA L ' APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE , E QUINDI NON GARANTITA LA PIENA , INTEGRALE ED UNIFORME APPLICAZIONE DELLE MEDESIME E NON PROTETTE LE SITUAZIONI GIURIDICHE CREATE IN CAPO AI PRIVATI .

B) IN RELAZIONE AL QUESITO CHE PRECEDE , QUALORA IL DIRITTO COMUNITARIO AMMETTA CHE LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE , SORTE PER EFFETTO DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE ' DIRETTAMENTE APPLICABILI ' , POSSA ESSERE RINVIATA AL MOMENTO DELLA EFFETTIVA RIMOZIONE AD OPERA DEI COMPETENTI ORGANI NAZIONALI DELLE EVENTUALI MISURE NAZIONALI CONTRASTANTI , SE TALE OPERAZIONE DEBBA AVERE IN OGNI CASO EFFICACIA TOTALMENTE RETROATTIVA IN MODO DA EVITARE OGNI CONSEGUENZA PREGIUDIZIEVOLE PER LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE .

SUL RINVIO PREGIUDIZIALE

8NELLE SUE OSSERVAZIONI ORALI , L ' AGENTE DEL GOVERNO ITALIANO HA RICHIAMATO L ' ATTENZIONE DI QUESTA CORTE SULLA SENTENZA N . 163/77 , EMESSA DALLA CORTE COSTITUZIONALE IL 22 DICEMBRE 1977 IN MERITO A QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA SOLLEVATE DAI TRIBUNALI DI MILANO E DI ROMA , E NELLA QUALE VIENE DICHIARATA L ' ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI TALUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1970 , FRA CUI QUELLE RILEVANTI NELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL PRETORE DI SUSÀ ;

9POICHE LE DISPOSIZIONI CONTROVERSE SONO STATE ELIMINATE IN VIRTU DELLA DICHIARAZIONE D ' INCOSTITUZIONALITA , LE QUESTIONI FORMULATE DAL PRETORE AVREBBERO PERDUTO OGNI INTERESSE , DI GUISA CHE NON SAREBBE NECESSARIO RISOLVERLE .

10IN PROPOSITO OCCORRE RICORDARE CHE , SECONDO UNA PRASSI COSTANTE , QUESTA CORTE SI CONSIDERA INVESTITA DI UNA DOMANDA PREGIUDIZIALE , PROPOSTA AI SENSI DELL ' ART . 177 , FINO A QUANDO IL PROVVEDIMENTO DI RINVIO NON SIA STATO REVOCATO DAL GIUDICE A QUO , OVVERO ANNULLATO , IN SEGUITO AD IMPUGNAZIONE , DA UNA GIURISDIZIONE SUPERIORE ;

11EFFETTI ANALOGHI A QUELLI DELLA REVOCA O DELL ' ANNULLAMENTO NON POSSONO DERIVARE DALLA RICHIAMATA SENTENZA , INTERVENUTA NELL ' AMBITO DI PROCEDIMENTI ESTRANEI ALLA CONTROVERSA CHE HA DATO LUOGO AL RINVIO PREGIUDIZIALE , E LA CUI EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI TERZI NON PUO ESSERE VALUTATA DA QUESTA CORTE ;

12L ' OBIEZIONE PRELIMINARE SOLLEVATA DAL GOVERNO ITALIANO VA QUINDI RESPINTA .

NEL MERITO

13LA PRIMA QUESTIONE MIRA IN SOSTANZA A FAR PRECISARE LE CONSEGUENZE DELL ' APPLICABILITA DIRETTA DI UNA DISPOSIZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO IN CASO D ' INCOMPATIBILITA CON UNA DISPOSIZIONE SUCCESSIVA FACENTE PARTE DELLA LEGISLAZIONE D ' UNO STATO MEMBRO .

14CONSIDERATA SOTTO QUESTO PROFILO , L ' APPLICABILITA DIRETTA VA INTESA NEL SENSO CHE LE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO DEVONO ESPLICARE LA PIENEZZA DEI LORO EFFETTI , IN MANIERA UNIFORME IN TUTTI GLI STATI MEMBRI , A PARTIRE DALLA

LORO ENTRATA IN VIGORE E PER TUTTA LA DURATA DELLA LORO VALIDITA ;

15DETTE NORME SONO QUINDI FONTE IMMEDIATA DI DIRITTI E DI OBBLIGHI PER TUTTI COLORO CH ' ESSERE RIGUARDANO , SIANO QUESTI GLI STATI MEMBRI OVVERO I SINGOLI , SOGGETTI DI RAPPORTI GIURIDICI DISCIPLINATI DAL DIRITTO COMUNITARIO ;

16QUESTO EFFETTO RIGUARDA ANCHE TUTTI I GIUDICI CHE , ADITI NELL ' AMBITO DELLA LORO COMPETENZA , HANNO IL COMPITO , IN QUANTO ORGANI DI UNO STATO MEMBRO , DI TUTELARE I DIRITTI ATTRIBUITI AI SINGOLI DAL DIRITTO COMUNITARIO ;

17INOLTRE , IN FORZA DEL PRINCIPIO DELLA PREMINENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO , LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E GLI ATTI DELLE ISTITUZIONI , QUALORA SIANO DIRETTAMENTE APPLICABILI , HANNO L ' EFFETTO , NEI LORO RAPPORTI COL DIRITTO INTERNO DEGLI STATI MEMBRI , NON SOLO DI RENDERE ' IPSO JURE ' INAPPLICABILE , PER IL FATTO STESSO DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE , QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE PREESISTENTE , MA ANCHE - IN QUANTO DETTE DISPOSIZIONI E DETTI ATTI FANNO PARTE INTEGRANTE , CON RANGO SUPERIORE RISPETTO ALLE NORME INTERNE , DELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO VIGENTE NEL TERRITORIO DEI SINGOLI STATI MEMBRI - DI IMPEDIRE LA VALIDA FORMAZIONE DI NUOVI ATTI LEGISLATIVI NAZIONALI , NELLA MISURA IN CUI QUESTI FOSSERO INCOMPATIBILI CON NORME COMUNITARIE ;

18IL RICONOSCERE UNA QUALSIASI EFFICACIA GIURIDICA AD ATTI LEGISLATIVI NAZIONALI CHE INVADANO LA SFERA NELLA QUALE SI ESPLICA IL POTERE LEGISLATIVO DELLA COMUNITA , O ALTRIMENTI INCOMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO , EQUIVARREBBE INFATTI A NEGARE , SOTTO QUESTO ASPETTO , IL CARATTERE REALE D ' IMPEGNI INCONDIZIONATAMENTE ED IRREVOCABILMENTE ASSUNTI , IN FORZA DEL TRATTATO , DAGLI STATI MEMBRI , METTENDO COSI IN PERICOLO LE BASI STESSE DELLA COMUNITA ;

19LA STESSA CONCEZIONE SI DESUME DALLA ' RATIO ' DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , SECONDO CUI QUALSIASI GIUDICE NAZIONALE HA LA FACOLTA DI RIVOLGERSI ALLA CORTE , OGNIQUALVOLTA REPUTI NECESSARIA , PER EMANARE LA PROPRIA SENTENZA , UNA PRONUNZIA PREGIUDIZIALE SU QUESTIONI D ' INTERPRETAZIONE O DI VALIDITA RELATIVE AL DIRITTO COMUNITARIO ;

20L ' EFFETTO UTILE DI TALE DISPOSIZIONE VERREBBE RIDOTTO , SE IL GIUDICE NON POTESSE APPLICARE , IMMEDIATAMENTE , IL DIRITTO COMUNITARIO IN MODO CONFORME AD UNA PRONUNZIA O ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE ;

21DAL COMPLESSO DELLE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI RISULTA CHE QUALSIASI GIUDICE NAZIONALE , ADITO NELL ' AMBITO DELLA SUA COMPETENZA , HA L ' OBBLIGO DI APPLICARE INTEGRALMENTE IL DIRITTO COMUNITARIO E DI TUTELARE I DIRITTI CHE QUESTO ATTRIBUISCE AI SINGOLI , DISAPPLICANDO LE DISPOSIZIONI EVENTUALMENTE CONTRASTANTI DELLA LEGGE INTERNA , SIA ANTERIORE SIA SUCCESSIVA ALLA NORMA COMUNITARIA ;

22E QUINDI INCOMPATIBILE CON LE ESIGENZE INERENTI ALLA NATURA STESSA DEL DIRITTO COMUNITARIO QUALSIASI DISPOSIZIONE FACENTE PARTE DELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO DI UNO STATO MEMBRO O QUALSIASI PRASSI , LEGISLATIVA , AMMINISTRATIVA O GIUDIZIARIA , LA QUALE PORTI AD UNA RIDUZIONE DELLA CONCRETA EFFICACIA DEL DIRITTO COMUNITARIO PER IL FATTO CHE SIA NEGATO AL GIUDICE , COMPETENTE AD APPLICARE QUESTO DIRITTO , IL POTERE DI FARE , ALL ' ATTO STESSO DI TALE APPLICAZIONE , TUTTO QUANTO E NECESSARIO PER DISAPPLICARE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NAZIONALI CHE EVENTUALMENTE OSTINO ALLA PIENA EFFICACIA DELLE NORME COMUNITARIE ;

23CIO SI VERIFICHEREBBE QUALORA , IN CASO DI CONFLITTO TRA UNA DISPOSIZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO ED UNA LEGGE NAZIONALE POSTERIORE , LA SOLUZIONE FOSSE RISERVATA AD UN ORGANO DIVERSO DAL GIUDICE CUI E AFFIDATO IL COMPITO DI GARANTIRE L ' APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO , E DOTATO DI UN AUTONOMO POTERE DI VALUTAZIONE , ANCHE SE L ' OSTACOLO IN TAL MODO FRAPPOSTO ALLA PIENA EFFICACIA DI TALE DIRITTO FOSSE SOLTANTO TEMPORANEO ;

24LA PRIMA QUESTIONE VA PERCIO RISOLTA NEL SENSO CHE IL GIUDICE NAZIONALE , INCARICATO DI APPLICARE , NELL ' AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA , LE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO , HA L ' OBBLIGO DI GARANTIRE LA PIENA EFFICACIA DI TALI NORME , DISAPPLICANDO ALL ' OCCORRENZA , DI PROPRIA INIZIATIVA , QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , ANCHE POSTERIORE , SENZA DOVERNE CHIEDERE O ATTENDERE LA PREVIA RIMOZIONE IN VIA LEGISLATIVA O MEDIANTE QUALSIASI ALTRO PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE .

25CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE IN SOSTANZA - PER IL CASO IN CUI SIA AMMESSO CHE LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE SORTE PER EFFETTO DI NORME COMUNITARIE POSSA ESSERE RINVIATA AL MOMENTO DELL ' EFFETTIVA RIMOZIONE , DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI NAZIONALI , DELLE EVENTUALI MISURE NAZIONALI CONTRASTANTI - SE TALE RIMOZIONE DEBBA AVERE IN OGNI CASO EFFICACIA TOTALMENTE RETROATTIVA , IN MODO DA EVITARE OGNI CONSEGUENZA PREGIUDIZIEVOLE PER LE SUDETTE SITUAZIONI GIURIDICHE .

26DALLA SOLUZIONE DATA ALLA PRIMA QUESTIONE RISULTA CHE IL GIUDICE NAZIONALE HA L ' OBBLIGO DI GARANTIRE LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE SORTE PER EFFETTO DELLE NORME DELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO , SENZA DOVER CHIEDERE O ATTENDERE L ' EFFETTIVA RIMOZIONE , AD OPERA DEGLI ORGANI NAZIONALI ALL ' UOPO COMPETENTI , DELLE EVENTUALI MISURE NAZIONALI CHE OSTINO ALLA DIRETTA E IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE ;

27LA SECONDA QUESTIONE RISULTA QUINDI PRIVA DI OGGETTO .

Decisione relativa alle spese

SULLE SPESE

28LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;

29NEI CONFRONTI DELLE PARTI , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NELL ' AMBITO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL PRETORE DI SUSÀ CON ORDINANZA 28 LUGLIO 1977 , DICHIAA :

IL GIUDICE NAZIONALE , INCARICATO DI APPLICARE , NELL ' AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA , LE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO , HA L ' OBBLIGO DI GARANTIRE LA PIENA EFFICACIA DI TALI NORME , DISAPPLICANDO ALL ' OCCORRENZA , DI PROPRIA INIZIATIVA , QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRASTANTE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE , ANCHE POSTERIORE , SENZA DOVERNE CHIEDERE O ATTENDERE LA PREVIA RIMOZIONE IN VIA LEGISLATIVA O MEDIANTE QUALSIASI ALTRO PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE .

[In alto](#)